

Legge 20 Novembre 2017, n. 168 “Norme in Materia di domini collettivi”

LEGGE 20 novembre 2017, n. 168

Norme in materia di domini collettivi. (17G00181)

(GU n.278 del 28-11-2017)

Vigente al: 13-12-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Riconoscimento dei domini collettivi

1. In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della

Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque

denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunita'

originarie:

a) soggetto alla Costituzione;

b) dotato di capacita' di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale;

c) dotato di capacita' di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della

proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale;

d) caratterizzato dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più

o meno

estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva.

2. Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.

Art. 2

Competenza dello Stato

1. La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto:

- a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali;
- b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
- c) componenti stabili del sistema ambientale;
- d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;
- e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;
- f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto.

2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo

Stato italiano. Le comunità familiari vigenti nei territori montani

continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei

rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto

anteriore.

3. Il diritto sulle terre di collettivo godimento si caratterizza

quando si verificano le seguenti situazioni:

a) avere normalmente, e non eccezionalmente, ad oggetto utilita'

del fondo consistenti in uno sfruttamento di esso;

b) essere riservato ai componenti della comunita', salvo diversa

decisione dell'ente collettivo.

4. I beni di proprieta' collettiva e i beni gravati da diritti di

uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettivita' titolari. In mancanza di tali enti i predetti beni sono

gestiti dai comuni con amministrazione separata. Resta nella facolta'

delle popolazioni interessate costituire i comitati per

l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai

sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278.

5. I principi della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in

conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Art. 3

Beni collettivi

1. Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprieta' collettiva della generalita'

degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie

comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprieta' collettiva agli abitanti di un comune o di una

frazione, a
seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di
qualsiasi
altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di
soggetti
pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuita' di
cui

all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da
conciliazioni

nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927;
dallo

scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre
ai sensi

dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e

dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da
operazioni e

provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici;
da

permuta o da donazione;

d) le terre di proprieta' di soggetti pubblici o privati,
sulle

quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi
civici

non ancora liquidati;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a
famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo,
nonche' le

terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25
luglio

1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e
3 della

legge 31 gennaio 1994, n. 97;

f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della
frazione esercitano usi civici.

2. I beni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f),
costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto

anche

patrimonio civico o demanio civico.

3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilita', dell'indivisibilita', dell'inusufruttabilita' e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

4. Limitatamente alle proprieta' collettive di cui all'articolo 3

della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' fatto salvo quanto previsto

dall'articolo 11, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformita' alla

sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio

collettivo.

6. Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate

da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del

codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico

garantisce l'interesse della collettivita' generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia

dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo e' mantenuto sulle terre

anche in caso di liquidazione degli usi civici.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4),

della

legge 31 gennaio 1994, n. 97. Decorso tale termine, ai relativi

adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali

delle
collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di
competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali adottati
ai sensi
del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione delle
Giunte
regionali. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio
1994, n.
97, è abrogato.

8. Negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre
definite
quali beni collettivi ai sensi del presente articolo, gli enti
esponenziali delle collettività titolari conferiscono
priorità ai
giovani agricoltori, come definiti dalle disposizioni
dell'Unione
europea vigenti in materia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando